



Coord. Nazionale  
Penitenziari



Prot. N. 4618

All.

Lì, 3 settembre 2008

**Al Pres. Franco IONTA**  
**Capo del Dipartimento**  
**dell'Amministrazione Penitenziaria**  
**R O M A**

E p.c.

**Al Dott. Massimo DE PASCALIS,**  
**Direttore Generale del Personale e**  
**della Formazione Dipartimento A.P.**  
**R O M A**

**Oggetto: Direzione dell' Area della Sicurezza – Comandante del Reparto-**

Una recente sentenza pronunciata dal TAR del Piemonte attualizza, decisamente, il più volte lamentato e denunciato ritardo della corretta collocazione dei direttivi del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Le difficoltà derivanti dal mancato coordinamento delle preesistenti norme, nonché la necessità di una compiuta definizione dell'ambito di operatività e competenza, non solo determinano continui, estenuanti, contenziosi ma potrebbero alimentare anche sentimenti di scoramento e demotivazione in ragione dell'attuale situazione che lede e mortifica significativamente l'immagine e le aspettative dei direttivi del Corpo di polizia penitenziaria.

Aver confinato, de facto, tali professionalità in ambiti di intervento e responsabilità del tutto incongrui rispetto alle funzioni, alle esperienze ed alle effettive esigenze degli istituti penitenziari reca, innegabilmente, anche nocimento per la stessa Amministrazione.

Tantomeno può sottacersi come la mancata adozione, da parte di codesta Amministrazione, di qualsiasi direttiva di armonizzazione ha finito per svilire la *ratio* e lo spirito della norma con la quale il Legislatore, istituendo il ruolo direttivo, ha voluto colmare il vuoto normativo determinatosi con la promulgazione della L. 395/90.

Per questo si ritiene che ai direttivi del Corpo occorra rendere concretamente disponibili e accessibili metodologie di lavoro e possibilità di azione operativa nel già difficile contesto penitenziario.

Ci pare opportuno rammentare come già con circolare n. 3337/5787 del 7 febbraio 1992 si disponeva l'istituzione delle Aree, tra cui quella della sicurezza e dell'ordine. Disposizione, come spesso accade in codesta Amministrazione, ancora oggi inevasa, inattuata .

Vorremmo dire immotivatamente inattuata . Perché dopo vari interventi normativi (tra cui l'istituzione del ruolo direttivo della Polizia Penitenziaria) una ridefinizione complessiva dell'organizzazione dell'area sicurezza non è solo più una rivendicazione di categoria ma una reale, urgente necessità espressamente prevista, tra l'altro, dalla L. 266/99- art. 12.

./.

Vorrà convenirsi anche sulla necessità di rimodulare , conseguentemente, la terminologia adottata. Ricorrere ancora a termini quali “*coordinatore*” per i funzionari direttivi del Corpo (ancor più quando esercitano funzioni di comando) ci pare inappropriato atteso che questi dirigono (meglio dovrebbero dirigere) e non coordinare i servizi di sicurezza dell’area di competenza.

Il ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria, infatti, deve esercitare funzioni di direzione operativa inerente ai compiti istituzionali demandati al Corpo, implicanti autonoma responsabilità decisionale .

Al Dirigente- Direttore dell’istituto la norma (DPR 230/00 – art. 3) assegna poteri rispetto all’organizzazione, al coordinamento ed al controllo dello svolgimento delle attività dell’istituto, ecc. attraverso la possibilità di **impartire direttive** agli operatori (capo area) che debbono conseguire gli obiettivi e svolgere i compiti loro affidati attraverso la competente autonomia professionale.

Considerato che, inequivocabilmente, ai sensi del D.Lgs 146/00, la responsabilità dell’area sicurezza è demandata ai funzionari del Corpo ne deriva che essi debbano e possano, nell’espletamento del mandato e nel raggiungimento degli obiettivi, esercitare una autonoma capacità decisionale quantomeno in relazione alla pianificazione e all’organizzazione dei servizi e della gestione del contingente di polizia penitenziaria assegnato.

Tale capacità decisionale, inoltre, deve senz’altro esplicarsi anche attraverso la possibilità che il funzionario del Corpo preposto all’area sicurezza possa emanare propri ordini di servizio (come già previsto con D.M. 28.01.2004) nel rispetto delle direttive impartite dal dirigente dell’istituto.

Non si tratta, quindi, di attribuire nuove competenze ma di valorizzare e rivitalizzare l’operatività del ruolo.

Per quanto sopra esposto questa O.S. ritiene che al fine di conseguire quegli obiettivi di efficienza ed efficacia (anche in relazione all’impiego delle risorse umane e delle relative professionalità) che le Amministrazioni dello Stato debbono perseguire, si debba prevedere la redazione di un nuovo decreto sulle mansioni degli appartenenti ai ruoli direttivi che contemperino e coniughino, in una auspicabile osmosi di interessi , le esigenze di direzione operativa del ruolo con le attribuzioni già normativamente stabilite per i dirigenti dell’amministrazione penitenziaria.

Appare sinanche superfluo chiarire che tale, si spera condiviso, risultato potrà conseguirsi attraverso un confronto con le OO.SS. recuperando all’attenzione del tavolo anche la proposta di istituzione del Direttore dell’Area Sicurezza.

Molti cordiali saluti,

Il Segretario Generale  
C. Eugenio Sarro

